

Livorno, 10 Marzo 2014



Ill.mo

**Signor SINDACO
del COMUNE DI LIVORNO**

Piazza del Municipio n.1

57123 Livorno

PEC: *comune.livorno@postacert.toscana.it*

e pc. Spett.le

AUTORITA' PORTUALE LIVORNO

Scali Rosciano n. 6/7

57123 Livorno

PEC: *autoritaportuale.livorno@pec.porto.li.it*

pc. Spett.le

CONFINDUSTRIA LIVORNO

Via Roma n.54

57126 Livorno

info@confindustriallivorno.it

Osservazioni ex art. 8 della l.r.t. n. 30/2005 all'apposizione del vincolo espropriativo previsto dalla variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico (adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 144 del 9.12.2013) e dal nuovo Piano Regolatore Portuale di Livorno – rif. Vs. comunicazione prot.n. 6060/2014 del 21.01.2014 (ricevuta il 27.01.2014)

Il sottoscritto Vincenzo Poerio, in qualità di Amministratore Delegato della Società Azimut-Benetti S.p.A., con sede legale a Viareggio Via Coppino n.104 e sede operativa in Livorno Via Edda Fagni n.1, proprietaria del Cantiere omonimo in Livorno,

premesso

- che la Soc. Azimut-Benetti S.p.A. è proprietaria di capannoni, terreni, strutture e attrezzature facenti parte del complesso oggi denominato “Cantiere Benetti”, già

- conosciuto come “Cantiere Orlando”;
- che è inoltre titolare di concessioni relative a zone demaniali poste in prossimità del suddetto cantiere, costituite, più precisamente, dalla Darsena Morosini e dalle aree dei c.d. “Bacini”;
 - che detti beni e aree ricadono – ai sensi del Piano Strutturale del 1997 – all'interno del Sistema territoriale n. 5 portuale delle attività, Sottosistema n. 5-A portuale;
 - che con deliberazione consiliare n. 144 del 9 dicembre 2013 è stata adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 3, della l.r.t. n. 1/2005, la variante al Piano strutturale e al Regolamento urbanistico finalizzata ad adeguare la pianificazione comunale alle previsioni del Piano regolatore portuale di Livorno in corso di formazione;
 - che con delibera di Comitato Portuale n. 34 del 19 dicembre 2013 l'Autorità Portuale di Livorno ha adottato il nuovo Piano Regolatore Portuale di Livorno e relativo rapporto ambientale;
 - che, in sostanza, la porzione di territorio in cui insistono i beni di proprietà e le aree affidate in concessione alla scrivente società rientra nel c.d. “porto operativo” disciplinato dall'art. 22 della NTA della variante al R.U.;
 - che con lettera prot. n. 6060/2014 del 21 gennaio 2014 (ricevuta il 27 gennaio 2014), recante “Comunicazione ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 30/2005”, codesto Comune ha fatto presente di aver adottato, con deliberazione consiliare n. 144/2013, la variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico per la definizione del Piano Regolatore del Porto di Livorno e che l'approvazione di tale strumento avrebbe comportato l'apposizione di un vincolo espropriativo relativamente all'area di proprietà della scrivente individuata catastalmente al foglio 16, mappale 110, sub 603 (parz.).

Ciò premesso,

espone quanto segue

Il vincolo espropriativo in questione deriva sia dalle previsioni della variante al Piano strutturale e al Regolamento urbanistico sopra citata, sia dalle determinazioni contenute nel Piano regolatore portuale di Livorno, adottato con delibera di Comitato Portuale n. 34/2013.

Lo strumento urbanistico in discussione – come si desume dalla deliberazione di adozione n. 144/2013 e dalla cartografia allegata - contiene una *«previsione di esproprio di alcune aree comprese nel c.d. “porto operativo”, ritenute strategiche ai fini dell'attuazione delle nuove previsioni di piano regolatore portuale»*.

Tra queste ultime figurano terreni di proprietà Azimut-Benetti - facenti parte del cantiere navale e, dunque, funzionali all'attività produttiva - per un'estensione di circa mq 1.350.

Dagli atti di pianificazione non è possibile evincere a quali opere e per quali finalità pubbliche tali previsioni siano correlate, con la conseguenza che le medesime appaiono, prima

ancora che immotivate, prive di ogni percepibile ragione giustificativa.

Tale *modus operandi*, disattendendo la normativa di settore – secondo cui il vincolo espropriativo deve essere collegato a una specifica opera pubblica o di pubblica utilità che l'Amministrazione procedente intende realizzare -, appare palesemente illegittimo.

Parimenti, nel Piano regolatore portuale non si trova alcuna precisa menzione di detta opera. Del tutto generico è il disposto dell'art. 13 delle N.A. di tale Piano – secondo cui «*Le aree di proprietà privata entro l'ambito portuale, come individuate dalla Tavola (...), sono sottoposte a esproprio per pubblica utilità, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 237 e s.m. e i., ai fini del miglioramento dell'accessibilità e dell'operatività delle banchine portuali, per realizzare piazzali a servizio delle banchine e/o per il raggiungimento di aree operative intercluse ed altri scopi necessari a migliorare l'operatività del porto*»-, risultando impossibile comprendere a quale tipo di intervento pubblico (piazzale, viabilità o altre, non meglio precisate, opere necessarie “a migliorare l'operatività del porto”) venga destinato l'appezzamento di terreno di proprietà della scrivente, catastalmente individuato al foglio 16, mappale 110, sub 603 (parz.).

Di talché appare inutile e impraticabile avanzare contestazioni o prospettare soluzioni alternative rispetto, si ribadisce, a un inesistente progetto di opera pubblica.

Tutto ciò considerato, la scrivente società

propone

di stralciare dalla variante al P.S. e R.U, anticipatrice del Piano regolatore portuale, la previsione di vincolo preordinato all'esproprio relativa all'area di proprietà della scrivente catastalmente individuata al foglio 16, particella 110, sub 603.

In fede.


AZIMUT-BENETTI S.p.A.
DIVISIONE BENETTI
Ing. VINCENZO POERIO
AMMINISTRATORE DELEGATO